



LEGA PRO

## COMUNICATO N. 101/DIV – 20 GENNAIO 2025

101/349

### CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

#### GARE DEL 18 GENNAIO 2025

Si riportano i risultati delle gare del 18 Gennaio 2025 per le società che disputeranno la gara di recupero in programma il 21 Gennaio 2025

#### 4^ GIORNATA RITORNO

##### GIRONE C

|           |               |     |
|-----------|---------------|-----|
| BENEVENTO | TEAM ALTAMURA | 1-1 |
| SORRENTO  | POTENZA       | 0-2 |

#### DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 20 Gennaio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

#### GARE DEL 18 GENNAIO 2025

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,  
premessi che in occasione delle gare della quarta giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società POTENZA e TEAM ALTAMURA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);  
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le



circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,  
DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

## **DIRIGENTI ESPULSI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **6 MARZO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA**

CACACE DAVIDE (SORRENTO)

A) per avere, al 35° minuto del primo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa e gravemente irriguardosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva e gesticolando pronunciava una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l'operato;

B) per essersi, alla notifica del provvedimento di espulsione, avvicinato all'Arbitro con fare aggressivo e minaccioso (senza riuscire nel suo intento soltanto grazie all'intervento di un altro dirigente della sua società di appartenenza), proferendo nei suoi confronti frasi gravemente ingiuriose e blasfeme;

C) per essersi allontanato dal recinto di gioco solo grazie all'intervento di due dirigenti della società.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **28 GENNAIO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA**

PARMEGIANI ROBERTO (SORRENTO)

per avere, al 35° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e, gesticolando, pronunciava una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

## **DIRIGENTI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

DE GIORGIO PIETRO (POTENZA)

## **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

SCIACCA GIACOMO MICHELE (POTENZA)  
CARILLO LUIGI (SORRENTO)  
BUMBU JONATHAN (TEAM ALTAMURA)  
ORTISI PASQUALINO (TEAM ALTAMURA)  
RIZZO FRANCESCO (TEAM ALTAMURA)

**AMMONIZIONE (VIII INFR)**

ERRADI BILAL (POTENZA)

**AMMONIZIONE (VI INFR)**

MATERA ANTONIO (SORRENTO)

**AMMONIZIONE (III INFR)**

MANCONI JACOPO (BENEVENTO)

**AMMONIZIONE (II INFR)**

VIOLA ANTONINO (TEAM ALTAMURA)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

BURGIO RICCARDO FRANCE (POTENZA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R010050330900000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 20 Gennaio 2025

IL PRESIDENTE

Matteo Marani